

COMUNE DI GROSSETO (PROVINCIA DI GROSSETO)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DAL

01.10.2017 AL 30.06.2022 PER LE SCUOLE

DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

DEL COMUNE DI GROSSETO - CIG. 71104164E7

REPUBBLICA ITALIANA

REPERTORIO N. 9598

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno ventiquattro (24) del mese di Gennaio (01) nella Residenza Municipale del Comune di Grosseto, in Piazza Duomo n. 1, avanti a me, RUGGIERO DR. ANGELO Segretario Generale del Comune di Grosseto, autorizzato a rogare gli atti di interesse del Comune, in forma pubblica amministrativa anche con modalità elettronica secondo il C.A.D. (Codice Amministrazione Digitale) D. Lvo n. 82/2015 e ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, giusto Provvedimento di Incarico da parte del Sindaco n. 219 del 25/08/2016, sono comparsi i Signori: 1) **DR. GIULIO BALOCCHI**, nato a OMISSIS il OMISSIS, Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport del Comune di Grosseto (C.F. OMISSIS), domiciliato per la carica

ove appresso, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo con sede in Grosseto piazza Duomo n. 1, in esecuzione degli artt. 33 e 34 dello Statuto Comunale e del Provvedimento del Sindaco n. 278 del 27/09/2016. 2) **DR.SSA BARBARA SASSOLI** nata a OMISSIS il OMISSIS, che sottoscrive il presente atto in nome e per conto della società CAMST SOC. COOP. a r.l. con sede in Castenaso (BO) Via Tosarelli, 318 (C.F. OMISSIS e P.IVA OMISSIS), in qualità di Consigliere Delegato, come da documento della C.C.I.A.A. di Bologna n. T 251777885 estratto dal Registro Imprese in data 08.08.2017 agli atti d'ufficio, seppure non allegato. La Società CAMST SOC. COOP. a r.l. interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (in seguito indicato come "Raggruppamento") costituito fra la medesima in qualità di Capogruppo e la società LA PESCHIERA SOC. COOP., con sede legale in Santa Fiora (GR) Loc. Fontespilli, snc C.F./P.IVA 00927980532, mandante; giusto atto costitutivo del Raggruppamento a rogito del notaio Dr. Riccardo Menchetti di Monte Argentario il 15 Novermbre 2017 di Rep. n. 30007 e dal Dr. Ernesto

Cudia di Firenze il 22 Novembre 2017 di Rep. 37866
raccolta n. 19402 registrato all'Agenzia delle
Entrate di Firenze il 24/11/2017 al n. 34813 serie
1T, che in copia conforme all'originale è conservato
agli atti dell'Amministrazione. I predetti
intervenuti, della cui identità personale e capacità
giuridica io, segretario rogante sono certo;
indagata la volontà delle parti, le stesse,
premettono quanto segue: - che con determinazione
dirigenziale n. 1364 del 03/07/2017 si stabiliva di
addivenire all'affidamento dell'appalto di servizio
mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016, attraverso il sistema telematico
START della Regione Toscana, secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs.
50/2016; - che in seguito all'esito della procedura
conclusasi con il Verbale n. 2 del 23/08/2017
approvato con determinazione n. 1894 del 03/10/2017,
efficace, debitamente pubblicata sulla sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito Internet del
Comune sotto "Bandi di Gara e Contratti" - Atti
delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti
aggiudicatari distintamente per ogni procedura -

"Esiti procedure e aggiudicazioni", si provvedeva all'aggiudicazione definitiva dell'appalto al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito da CAMST SOC. COOP. a r.l. (mandataria) e da LA PESCHIERA SOC. COOP., (mandante), con un ribasso dello 0,18% quindi per un importo pari ad € 15.317.379,00 esclusa IVA di legge, oltre i costi della sicurezza pari ad € 1.700,00, quale valore economico presuntivo dell'appalto in oggetto; - che la spesa presunta per l'anno 2017 ammonta a complessive € 613.680,00 e risulta finanziata sui Capitoli 38750 (imp. n. 1729/2017) e 3655 (imp. n. 1728/2017), giusta determinazione dirigenziale n. 11894/2017; - che la copertura finanziaria relativa agli anni successivi sarà assunta con impegni contabili di bilancio; - che è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della Società ai fini della stipula del presente contratto e l'insussistenza in capo alla società che costituisce il Raggruppamento di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione; - che il Raggruppamento ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto; - che si è

stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa, con firma digitale. Il Dirigente del Comune di Grosseto Dr. Giulio Balocchi attesta che per l'appalto dei servizi in oggetto non sussiste, ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. del 24/12/2015, la Convenzione CONSIP relativa alla categoria delle prestazioni di che trattasi e che la procedura è stata effettuata sulla piattaforma Telematica della Regione Toscana (START), alternativa al catalogo del MEPA; - che la Prefettura di Bologna, a seguito della richiesta, prot. PR_BOUTG_Ingresso_0071740_20170824 del 28/09/2017 e la Prefettura di Grosseto, a seguito della richiesta prot. n. PR_GRUTG_Ingresso_0038403_20170829 del 30/08/2017, entrambe inviate con le modalità di cui all'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 mediante collegamento alla B.D.N.A., hanno comunicato l'insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza nei confronti della Società Cooperativa Società Cooperativa "CAMST" di Castenaso (BO) e della "LA PESCHIERA" di Santa Fiora (GR), nonché dei rispettivi Legali Rappresentanti, di cui all'art. 90 del D.Lgs. 159/2011 e successive

modifiche ed integrazioni; - che l'affidatario ha sottoscritto il Patto di Integrità predisposto dal Comune di Grosseto, il quale ai sensi di legge viene allegato al presente contratto, **allegato sub "A"**; - che ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'affidatario - sottoscrivendo il presente contratto - attesta, a pena di nullità, che sia la mandataria che la società mandante non hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque che non hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; laddove si verifici il presunto o successivo impiego dei suddetti ex dipendenti, oltre alla nullità del contratto sarà applicato il divieto a contrarre con le Pubblica Amministrazione delle società per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati a essi riferiti. Il Dirigente ed il Segretario Generale dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono gravi ragioni di

convenienza, che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente contratto in capo ai sottoscritti. Ai sensi dell'art. 32 comma 9 e dell'art. 76 comma 5 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i., si dà atto che il presente contratto viene stipulato essendo il Raggruppamento l'unico partecipante. Le parti dichiarano altresì che il presente contratto verrà inserito integralmente nel sito del Comune di Grosseto, Sezione "Amministrazione Trasparente" in "Bandi e Gare". Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di che trattasi, i predetti come sopra comparsi e costituiti, previa ratifica e conferma della sopra indicata narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso. **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO DI SERVIZIO** - Il Comune di Grosseto conferisce al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito dalla CAMST SOC. COOP.VA a r.l. (Capogruppo) e da LA PESCHIERA SOC. COOP.VA (Mandante), che accettano, il servizio di "Refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per e scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado

del Comune di Grosseto". Detto appalto di servizio viene affidato per l'importo complessivo presunto di € 15.317.379,00 oltre € 1.700,00 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso e I.V.A. 4%, per un totale di € 15.931.842,16 come da offerta economica e dalla documentazione presentata in sede di gara sul Sistema Telematico START, firmata digitalmente e agli atti del contratto. **ART. 2 - MODALITA' DELL'APPALTO** - La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato Descrittivo Prestazionale, (**allegato sub "B"**), dal Capitolato Tecnico (**allegato sub "C"**), e nel rispetto del D.U.V.R.I., (**allegato sub "D"**). Le prestazioni di cui al presente contratto sono eseguite dalla SOC. COOP.VA CAMST a r.l. (Capogruppo) per la quota del 99,83% relativa alla gestione completa del servizio e dalla SOC. COOP.VA LA PESCHIERA (Mandante) per la quota dello 0,17% relativa al servizio di produzione dei pasti in caso di emergenza. **ART. 3 DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO** - Il presente contratto ha la durata di cinque anni scolastici dal

2017/2018 al 2021/2022. Le date di effettivo inizio e conclusione del servizio di refezione scolastica saranno definite secondo il calendario scolastico ministeriale, che stabilirà, nel periodo di validità contrattuale, i mesi e i giorni di effettivo funzionamento delle scuole e quindi di effettivo svolgimento del servizio. Gli orari definitivi d'inizio refezione e le loro eventuali modifiche saranno stabiliti dalle competenti autorità scolastiche. Alla scadenza contrattuale l'Amministrazione potrà richiedere alla Società la proroga delle prestazioni oggetto del presente appalto ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a 6 mesi. Nel predetto periodo, l'affidatario ha l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni.

ART. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO - Per lo svolgimento del presente contratto, le parti, consensualmente e di comune accordo, pattuiscono che il Comune di Grosseto corrisponderà all'appaltatore il corrispettivo di € 5,49 al netto dell'I.V.A. di legge per ciascun pasto. L'importo effettivamente corrisposto alla Società sarà calcolato, in

relazione alle quantità di pasti forniti, sul prezzo unitario presentato in gara e sottoscritto con firma digitale dall'affidatario, che si allega al presente contratto (**sub "E"**). L'importo contrattuale massimo è stato calcolato tenendo conto dei quantitativi complessivi stimati e contenuti nella documentazione di gara. Le quantità massime indicate sono state riportate ai soli fini della valutazione economica dell'appalto. Non è quindi vincolante, in sede di esecuzione del contratto, il raggiungimento delle quantità di pasti ivi stimate. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, si avvale della possibilità di aumentare o di diminuire il numero di pasti forniti fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale. Le parti prendono atto e stabiliscono altresì che è onere dell'Amministrazione Comunale provvedere al versamento dell'I.V.A. in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 1 comma 629 - lett. b) della Legge n. 190/2014. Le fatture a seguito di verifica positiva del servizio effettuato, potranno essere predisposte e trasmesse in modalità elettronica al Comune, con cadenza mensile e con invio al seguente codice univoco: UF0N0B, rilasciato dall'Indice delle

Pubbliche Amministrazioni al Comune di Grosseto a cui corrisponde l'ufficio centrale di fatturazione denominato Uff_eFatturaPA. I pagamenti delle fatture saranno disposti dal Comune, soltanto dopo aver verificato la regolarità contributiva sotto il profilo previdenziale ed assistenziale, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, come sopra, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii., decorso tale termine, le parti pattuiscono il versamento degli interessi previsti dall'art. 5 D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti delle Società che costituiscono il Raggruppamento o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'Amministrazione tramite il Responsabile del Procedimento applica quanto previsto all'art. 30 comma 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016. E' fatto comunque salvo, per la liquidazione delle varie fatture, il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e quindi l'assoggettamento alle ritenute da operarsi ai sensi dell'art. 30 comma 5. Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti: *Procedura aperta,*

svolta con modalità telematica per l'affidamento del servizio di refezione scolastica dal 01.10.2017 al 30.06.2022 per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Grosseto - CIG: 71104164E. Il Legale Rappresentante contraente prende atto ed approva che i pagamenti di tutte le somme relative al presente atto saranno effettuati dall'Amministrazione Comunale di Grosseto esclusivamente presso il conto o i conti dedicati, che verranno comunicati al Comune nei termini e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e delle successive modifiche ed integrazioni, comprese eventuali disposizioni, circolari e linee guida emanate da organi e Autorità competenti al riguardo. Il contraente in ordine al presente contratto (Codice CIG: 71104164E), in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 già citato, con la presente clausola assume gli obblighi e l'impegno a svolgere regolarmente e puntualmente ogni attività connessa agli adempimenti previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari e ad ogni altra disposizione che sarà eventualmente vigente e vincolante in ordine alla suddetta normativa. Il contraente si impegna a

dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Grosseto della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente nonché subappaltatore ove presente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Le parti danno atto, altresì, che la violazione di tali obblighi e/o adempimenti, come previsto dal dettato normativo suddetto, comporterà la risoluzione in via di diritto del presente contratto, ai sensi del comma 8 e 9 bis dell'art. 3 della legge n. 136/2010 sopra citata ed anche l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima Legge n. 136/2010. **ART. 5 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE** - Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società, se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. **ART. 6 GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO** - Ogni comunicazione inerente la gestione del

contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). L'affidataria si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto. La PEC dell'affidataria è camst@legalmail.it. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale. **ART. 7 MODIFICHE INTRODOTTE**

DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Amministrazione potrà richiedere all'appaltatore le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri.

ART. 8 DIRETTORE DI ESECUZIONE E REFERENTE DELLA SOCIETA' - Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, si individua: - Il Direttore all'esecuzione del contratto per l'Amministrazione Dr.ssa Patrizia Mannini; - la Dr.ssa Barbara Sassoli, quale responsabile dell'attività contrattuale per la Società. In particolare il Direttore all'esecuzione e il responsabile del servizio collaborano per la gestione delle attività contrattuali. Il

responsabile indicato dalla Società è il referente principale per l'Amministrazione, pertanto deve garantire la massima reperibilità. **ART. 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI** - L'Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte della Società nelle modalità previste dal "Titolo XII: CONTROLLO DI QUALITÀ DEL SERVIZIO" del capitolato tecnico, allegato sub "C". I controlli di cui al suddetto Titolo XII saranno svolti alla presenza del Direttore dell'esecuzione o di suo delegato. È inoltre facoltà del Direttore di esecuzione eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente contratto e relativi documenti allegati e richiamati. Il Direttore di esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati della Società che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. Le verifiche e i controlli

effettuati non esimono la Società dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto. Nel caso di esito positivo della verifica, il Direttore di esecuzione trasmetterà al Responsabile del Procedimento il verbale che autorizza la liquidazione della fattura. Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzia il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore di esecuzione potrà richiedere chiarimenti secondo le modalità indicate al successivo art. 15 ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.

ART. 10 - SUBAPPALTO, E CESSIONE DEL CONTRATTO - L'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare, nei limiti del 30%, la seguente prestazione: "Trasporto e manutenzioni ordinarie": (per il trasporto: SOTRAL s.r.l. - COOP. AUTOTRASPORTI NOV - COSEPURI SOC. COOP.VA PA) (per manutenzioni ordinarie: NEW CHEF SERVICE s.r.l. - COTTI E MARCHI s.r.l. - SARAC s.r.l.). L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nella misura e per i servizi o quote di servizi indicati all'atto dell'offerta, purché: - tale facoltà sia prevista espressamente negli atti di gara anche limitatamente

a singole prestazioni; - all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare; - il concorrente dimostri l'assenza in capo alla terna dei subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. L'affidamento in subappalto è integralmente disciplinato dall'art. 105 del Codice. La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. I servizi o le parti di servizio affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto. Nel caso di pagamento tramite l'appaltatore, il medesimo si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori. Nel caso non venisse fornita copia delle fatture di cui al punto

precedente entro il predetto termine la Stazione Appaltante procederà a sospendere i successivi pagamenti a favore dell'appaltatore. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione per maggior danno arrecato, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con nullità dell'atto di cessione. **ART. 11**

- OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE -

L'affidataria è tenuta a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. La società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La Società è obbligata ad attuare

nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società Contraente, fino a quanto non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni. La società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di

omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sul Contraente restandone sollevata l'Amministrazione. La società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali viene a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione. La società si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. n. 81/2008. **ART.**

12 - CAUZIONE DEFINITIVA - A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto il Raggruppamento, come sopra costituito, ha depositato cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 mediante polizza fidejussoria n. 1/767/96/155299661 del 18/10/2017, della compagnia UnipolSai Assicurazioni a favore dell'Amministrazione nell'interesse del Raggruppamento stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro 612.752,00. L'importo è ridotto del 50% in quanto l'affidatario è in possesso della Certificazione ISO 14001:2015 e Certificazione ISO 9001:2015 così come risulta dal certificato N. IT254698/UK e N. IT238648 presentato in copia e

conservato agli atti presso gli uffici dell'Amministrazione. L'importo della cauzione è ridotto del 20% in quanto il Raggruppamento è in possesso del Certificato del Sistema di Gestione Ambientale, così come risulta dalla documentazione presentata in copia e conservato agli atti dell'Amministrazione. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. In caso di applicazione di penali resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi direttamente sui corrispettivi dell'affidatario in occasione del pagamento della prima fattura mensile in scadenza. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il

termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. **ART. 13 -**

RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI -

L'affidatario ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, sollevando in tal senso l'Amministrazione ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. L'affidatario è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

ART. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE -

Ai sensi dell'art. 8 del Capitolato descrittivo prestazionale, la Società ha stipulato con la compagnia di assicurazioni ASSICOOP Bologna Metropolitana S.p.A. - Agente UnipolSai polizza n° 767/60/56653169, integrata con dichiarazione n. 71 del 10/11/2017 per responsabilità civile verso terzi RCT (nelle quali viene esplicitamente indicato che il Comune di Grosseto viene considerato "terzo" a

tutti gli effetti) con un massimale pari a € 10.000.000,00 per sinistro, per ogni persona danneggiata e per danni a cose e per i prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO) con un massimale pari a € 10.000.000,00 per sinistro e per ogni persona danneggiata; la suddetta polizza si estende anche a danni o lesioni non rientranti nella disciplina INAIL o eccedenti le prestazioni da questa prevista, cagionati ai prestatori dipendenti e parasubordinati (compreso il decesso) e l'estensione per malattie professionali. Il rappresentante del Comune dichiara che i massimali e le caratteristiche delle polizze rilasciate sono pari a quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato descrittivo prestazionale. La polizza di cui sopra contiene l'impegno dell'assicurazione a provvedere alla formalizzazione della proposta liquidativa o della contestazione della richiesta di danno, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione da parte del terzo reclamante, della documentazione completa per l'eventuale risarcimento. L'originale della cauzione definitiva sopra indicata è conservata agli atti del fascicolo del contratto. Per l'intera vigenza contrattuale l'affidataria è

tenuta a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l'intera responsabilità della Società anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata. Agli effetti assicurativi, l'affidatario, non appena venuta a conoscenza dell'accaduto, è tenuta a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza. **ART. 15 PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO - Penali -**

L'Amministrazione fa pervenire all'affidatario a mezzo PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a

seguito delle verifiche svolte. L'affidatario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora l'affidatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste non siano ritenute accettabili o per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Amministrazione potrà applicare una penale giornaliera di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, determinata dal Direttore dell'Esecuzione sulla base della gravità dell'inadempienza riscontrata. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione. L'Amministrazione procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture oppure tramite escussione della cauzione prestata, in questo ultimo caso il Contraente dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione. Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze,

l'Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno del Contraente, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto. Risoluzione - Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte del Contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile: - nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica; - nel caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di subappalto non autorizzato; - in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del

rapporto di lavoro - pantouflage o revolving door);

- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di risoluzione del contratto, resta ferma la disciplina dettata dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e quindi l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento. Nessun indennizzo è dovuto alla Società se inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. **ART. 16 - CONDIZIONE RISOLUTIVA EX ART. 1 L. n. 135/2012** - Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ove venga attivata da CONSIP o dalle centrali di committenza regionale la convenzione relativa al presente servizio prevista dall'art. 1 della Legge n. 135/2012 e si preveda in essa condizioni economiche vantaggiose per il Comune di Grosseto; in tal caso però il soggetto esecutore del presente contratto potrà presentare al Comune di Grosseto, entro e non oltre giorni trenta dalla

comunicazione con racc. a.r. da parte del Comune stesso circa la sussistenza della citata condizione, un adeguamento del corrispettivo in modo che risulti inferiore a quello indicato nella intervenuta convenzione. Le Amministrazioni infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 della legge n. 135/2012, hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto di fornitura di beni e servizi, previa formale comunicazione all'appaltatore e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla

Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Tenuto conto della citata normativa - già presente al momento della stipula - il contraente dichiara che la stessa è ben conosciuta e che sottoscrive il presente contratto con la suddetta condizione risolutiva e diritto di recesso, collegati alla eventuale futura presenza di convenzioni per la esecuzione dell'appalto in oggetto, economicamente migliorative per il Comune di Grosseto. Tale condizione e clausola di recesso sono ritenute essenziali dall'Amministrazione di Grosseto per lo svolgimento del presente appalto ed espresso giustificato motivo di interesse pubblico sopravveniente anche per il contraente, senza quindi alcuna rifusione, indennizzo e quant'altro nei suoi confronti, in deroga all'art. 1671 c.c. anche per le prestazioni che non verranno eseguite e/o per il mancato guadagno, fatte salve le norme di legge vigenti al momento dell'esercizio della procedura di recesso. **ART. 17 - RECESSO CONTRATTUALE -**
L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere

dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite. L'affidatario rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. Non è ammesso all'affidatario di recedere dal contratto data la particolarità della prestazione.

ART. 18 - FORO COMPETENTE - Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione, è di competenza esclusiva del Foro di Grosseto. **ART. 19**

- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Amministrazione, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà

revocata a completamento dell'appalto. La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. n. 196/2003. In particolare si impegna a: - utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione; - nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni; - adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. n. 196/2003; - adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui

all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza"; - predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare dell'Amministrazione - una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate. **ART.**

20 - SPESE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE - Tutte le spese relative al presente contratto e ad esso conseguenti (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico dell'appaltatore senza diritto a rivalsa. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/86 n. 131. L'imposta di bollo sul presente contratto è assolta secondo l'autorizzazione prot. n. 6491 del 28.02.2013 del competente Direttore Territoriale dell'Agenzia dell'Entrate di Grosseto, mediante versamento con modello fiscale F23. La registrazione del presente contratto avverrà, a cura del Segretario Generale, sulla base della

Circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana del 31/01/2013, intitolata "Registrazione dei contratti redatti in formato elettronico - ulteriori indicazioni", ove si specifica che: "La registrazione di tali contratti avviene con la produzione ad ufficio della copia certificata conforme e l'attestazione dell'avvenuta registrazione avviene con la consegna della copia della richiesta di registrazione (Mod. 69) integrata con gli estremi di registrazione, comprensiva dei dati relativi al pagamento dei tributi dovuti come da Circolare n. 226/E del 06 Dicembre 2000". Pertanto, non avendo necessità l'ufficio di acquisire l'originale dell'atto, per la registrazione è sufficiente presentare: 1) Modello F23, contenente il pagamento non solo dell'imposta di registro, ma anche l'imposta di bollo assolta per l'originale in possesso dell'Ufficiale Rogante; 2) una copia analogica in bollo dichiarata conforme dall'Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005, che sarà trattenuta negli archivi dell'ufficio; 3) Modello 69, in doppio originale di cui una sarà conservata dall'Ufficio con l'attestazione degli estremi di registrazione e

degli importi liquidati e versati". E richiesto io Segretario del Comune ho ricevuto questo atto, del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali hanno preso cognizione. Il presente contratto da me rogato, in forma analogica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, viene sottoscritto in mia presenza con le seguenti modalità: la Sig.ra Barbara Sassoli e il Dr. Giulio Balocchi, entrambi con firma digitale acquisita digitalmente, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera f) D.Lgs. n. 82/2005. In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con firma digitale. Il file digitale, così generato con modalità elettroniche e digitalmente firmato, costituisce l'originale e viene, a mia cura e sotto la mia responsabilità, conservato presso il servizio SED del Comune. Il presente contratto redatto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici, occupa n. 32 (trentadue) facciate a video per intero e la trentatresima fino qui.-----
IL DIRIGENTE (F.to: in modalità elettronica)-----

LA SOCIETA' (F.to:in modalità elettronica)-----

IL SEGRETARIO GENERALE (F.to: in modalità
elettronica)-----